

CONTRATTO

tra

Aquadrome S.r.l., società del Gruppo EUR con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.16, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.I. 09739341007, in persona dell'Amministratore Unico, Dott., nato a il e domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale;

(di seguito denominata “Società” o “Committente”).

e

..... con sede legale in – C.A.P. Via n., avente codice fiscale e partita I.V.A. n., iscritta alla Camera di Commercio di Roma rappresentata da....., nato a il, , domiciliato per la carica presso la sede della predetta Società, nella sua dichiarata qualità di Legale Rappresentante in forza dei poteri che gli derivano dalla legge e dallo statuto sociale

(di seguito denominata “Contraente” o “Appaltatore”).

PREMESSO CHE:

1. “Aquadrome S.r.l.” ha rilevato l’esigenza di affidare - ad un operatore economico da reperire sul mercato a seguito di svolgimento di apposita procedura d’appalto – il servizio di Revisione Legale dei conti di Aquadrome S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 39/2010, per il triennio 2018-2019-2020;
2. in data 18 aprile 2018, con Verbale di Determinazione dell’Amministratore Unico n.23, il Dott. Nicola Angelo Maria Colombini ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento con riferimento all’affidamento del citato servizio;
3. il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato il valore delle prestazioni oggetto del presente appalto in € 14.000,00 (*euro quattordicimila/00*) annui, per un importo complessivo a base di gara pari ad € 42.000,00 (*euro quarantaduemila/00*), per tre anni, IVA esclusa;

4. con Verbale di Determinazione n. 24 del 22 maggio 2018, l'Amministratore Unico di Aquadrome S.r.l. ha determinato di trasmettere ad EUR S.p.A. la documentazione necessaria all'indizione della procedura del servizio in oggetto;
5. EUR S.p.A. in qualità di centrale di committenza di Aquadrome S.r.l., giusta convenzione del 13 marzo 2018, ha espletato una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, di seguito anche "Codice", per l'affidamento del servizio di Revisione Legale dei conti di Aquadrome S.r.l., ai sensi del D.Lgs. 39/2010, per il triennio 2018-2019-2020;
6. all'esito dello svolgimento della suddetta procedura, con determina n. ... del....., i suddetti servizi sono stati aggiudicati a, alle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, nel disciplinare di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, per la durata di 3 (tre) anni;
7. all'esito della procedura, sono state effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa in vigore;
8. la Committente ha effettuato le verifiche di cui agli articoli 32 e 33 del Codice; nel rispetto dei principi dettati in materia di scelta del contraente, previa verifica della sussistenza dei requisiti generali e speciali di gara;
9. che l'Impresa aggiudicataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, la quale, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
10. che l'assemblea ordinaria di "Aquadrome S.r.l." ha deliberato, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010, il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2018-2019-2020;
11. che l'attività di revisione legale dei conti deve essere svolta nell'osservanza delle disposizioni normative in materia, nonché dei principi di riferimento, e, in particolare, nel rispetto dell'indipendenza ed obiettività del revisore (v. art. 10, D.Lgs. n.39/2010), e che, pertanto, ove dall'applicazione di clausole del presente contratto possa derivare una qualsiasi oggettiva situazione lesiva, anche potenziale, della disciplina e dei principi in materia di revisione legale dei conti, tali clausole non troveranno applicazione.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1

- PREMESSE -

Le premesse e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono ad ogni effetto valore di patto vincolante tra le parti.

ART. 2

- OGGETTO -

“Aquadrome S.r.l.” affida alla “.....”, che accetta, il servizio di revisione legale dei bilanci d’esercizio della “Aquadrome S.r.l.” ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n.39/2010.

Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n.39/2010, l’incarico avrà la durata di tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020.

In particolare, l’attività di revisione legale comporterà la verifica:

- che il bilancio d’esercizio della “Aquadrome S.r.l.” sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell’esercizio;
- nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della “Aquadrome S.r.l.”.

Inoltre, ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n.39/2010, la revisione legale comporterà la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione (ove predisposte) con il bilancio d’esercizio.

Tali verifiche si concluderanno con l’emissione della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n.39/2010.

Il presente contratto include altresì la stima dei tempi e dei corrispettivi per le attività di revisione contabile limitata, su base di mera volontarietà, delle situazioni infrannuali al 30 giugno 2018, 2019, 2020 predisposte ai soli fini del consolidamento nonché l’attività di

verifica, finalizzata alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020.

ART. 3

- DURATA -

L'appalto ha la durata di tre esercizi relativi agli anni 2018-2019-2020 (in conformità alle previsioni di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. n.39/2010).

E' escluso il tacito rinnovo alla scadenza.

ART. 4

- MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'INCARICO -

L'Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio di revisione legale dei conti in favore di "Aquadrome S.r.l." facendo riferimento:

- per quanto riguarda il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate ed integrate dai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC");
- per quanto riguarda i principi di revisione applicati per lo svolgimento della revisione contabile del bilancio d'esercizio, ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n.39/2010 (di seguito anche "ISA Italia" o "principi di revisione di riferimento").

La revisione contabile sarà svolta con riferimento agli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e di rendiconto finanziario ed alla nota integrativa, che costituiscono il bilancio d'esercizio, redatti secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ed approvati dal competente organo di amministrazione della Società.

I principi di revisione di riferimento richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto in quanto nella revisione contabile esistono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva,

piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali basa il proprio giudizio.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, anche attraverso verifiche a campione, a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio e consolidato dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio della Società al fine di identificare le tipologie di errori potenziali e i fattori che incidono sui rischi di errori significativi, nonché a determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure conseguenti. La comprensione del controllo interno non riguarda tutte le procedure di controllo aziendale, ma soltanto quella parte di controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio della Società: tale comprensione non viene pertanto acquisita al fine di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno, né nelle sue componenti né nella sua globalità.

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. L'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio nel suo complesso non comporta un giudizio sulle singole voci e/o sulle singole informazioni in essi contenute.

I principi di revisione di riferimento contengono regole per l'applicazione del concetto di significatività nella fase di pianificazione, nello svolgimento della revisione contabile nonché nella valutazione dell'effetto sulla revisione contabile degli errori identificati e dell'effetto sul bilancio d'esercizio degli eventuali errori non corretti. In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio. I giudizi sulla significatività sono formulati dal revisore alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione delle necessità di informazioni finanziarie degli utilizzatori del bilancio, nonché dall'entità e dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe. Il revisore non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio d'esercizio nel suo complesso.

L'Appaltatore si obbliga, nel corso dell'intero periodo di esecuzione del servizio, a mantenere, ove le circostanze lo consentano e nel rispetto dei principi di legge applicabili, la medesima composizione del Gruppo di Lavoro originariamente indicata in sede di gara, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali.

Conseguentemente, l'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente ad "Aquadrome S.r.l." ogni eventuale variazione dei componenti del Gruppo di lavoro, la quale potrà essere modificata solo previa approvazione da parte di "Aquadrome S.r.l." stessa.

L'incarico dovrà essere svolto dall'Appaltatore con proprie risorse professionali e con la diligenza tipicamente richiesta per incarichi specialistici della medesima tipologia.

All'Appaltatore è consentito avvalersi di propri collaboratori, fermo restando l'esclusiva titolarità del rapporto contrattuale in capo all'Appaltatore stesso, il quale risponderà dell'operato dei propri collaboratori.

Per l'attività da svolgere in favore di "Aquadrome S.r.l." ai sensi del presente incarico, l'Appaltatore dovrà avvalersi esclusivamente dei propri mezzi e delle proprie strutture, che dichiara di avere a disposizione in modo adeguato in relazione all'incarico conferitogli, senza vincoli di orario e di modalità di esecuzione, avendo tuttavia riguardo alle esigenze di "Aquadrome S.r.l." (che dichiara di conoscere) ed alle comuni regole di esperienza applicabili all'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore potrà accedere alle strutture ed ai documenti di "Aquadrome S.r.l." per quanto necessario ed opportuno all'esecuzione del proprio incarico.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Appaltatore farà riferimento al Dott..... ovvero ad un suo incaricato.

ART. 5

- CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO -

Il corrispettivo complessivo per lo svolgimento delle attività contrattuali, stabilito per il triennio di riferimento, è convenuto in € (euro/00) oltre I.V.A., da corrispondersi in relazione allo stato di avanzamento delle attività

L'importo su indicato comprende anche le spese vive e la sottoscrizione di tutte le dichiarazioni fiscali.

L'Appaltatore potrà emettere fattura solo dopo l'accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, attestata tramite invio di specifica *email* di autorizzazione alla fatturazione.

Il numero CIG: 7552915E9E dovrà obbligatoriamente essere inserito in fattura.

In mancanza di tale codice, le fatture non potranno essere accettate da "Aquadrome S.r.l."

In attuazione di quanto prescritto dall'art.2 della legge n. 136/2010, le Parti convengono che il pagamento delle fatture avverrà su un conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, mediante bonifico bancario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.96, le fatture emesse nei confronti di "Aquadrome S.r.l." dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. "*split payment*" e dovranno, pertanto, recare la dicitura "scissione dei pagamenti" o "*split payment*", o eventuali altri regimi I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.

La fattura così predisposta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo *email*:
.....

In ottemperanza alla citata previsione normativa, "Aquadrome S.r.l." corrisponderà alla Contraente il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell'I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta da "Aquadrome S.r.l." e versata direttamente all'Erario.

Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario sulle coordinate comunicate dalla Contraente.

La Contraente si assume espressamente l'obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Il corrispettivo concordato è da intendersi fisso, invariabile e non soggetto a revisione e/o adeguamento e/o aumento per tutta la durata del presente incarico, nel rispetto, in ogni caso, del principio inderogabile di indipendenza ed obiettività del revisore (v. in particolare, art. 10, commi 9 e 10, D.lgs. n.39/2010).

ART. 6

- GARANZIA FIDEJUSSORIA -

A garanzia dell'adempimento delle attività previste dal presente contratto nel rispetto dei termini e secondo le modalità di svolgimento delle stesse come disciplinate da leggi, regolamenti e principi di revisione, l'Appaltatore ha consegnato ad "Aquadrome S.r.l.", prima della sottoscrizione del presente contratto, una garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di importo pari a € in conformità a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016. La cauzione è costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa emessa in data da e prevede espressamente l'obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste da "Aquadrome S.r.l." entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all'art.1957 c.c..

In caso di escussione totale o parziale della garanzia, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa sino all'importo convenuto entro il termine di 15 giorni.

Resta, comunque, salvo e impregiudicato ogni diritto di "Aquadrome S.r.l." al risarcimento di eventuali danni da esso subiti e derivanti da grave inadempimento dell'Appaltatore ai servizi professionali oggetto del presente contratto. Rimane, altresì, fermo il diritto di "Aquadrome S.r.l." a revocare l'incarico in oggetto, nel caso in cui l'inadempimento dell'Appaltatore si configuri quale giusta causa di revoca in base delle previsioni normative e regolamentari applicabili (v. art.13, D.Lgs. n.39/2010 e D.M. n.261/2012).

ART. 7

- POLIZZA ASSICURATIVA -

Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso di una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O).

L'Appaltatore dichiara, inoltre, di essere in possesso di una polizza di Responsabilità Civile Professionale.

L'Appaltatore, su espressa richiesta di "Aquadrome S.r.l." si impegna a consegnare a quest'ultima idonea documentazione sull'esistenza e validità delle predette polizze assicurative.

L'Appaltatore si impegna a mantenere le indicate polizze, ovvero analoga copertura assicurativa, per tutta la durata dell'incarico.

ART. 8

- PENALITA'-

La realizzazione del servizio richiesto deve essere completata nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al servizio medesimo.

Ove le attività, tenuto conto della natura dei principali servizi oggetto del presente contratto, ossia la revisione legale dei conti, per la quale è richiesta l'indipendenza e l'obiettività del revisore ed i cui termini e modalità di svolgimento dell'attività stessa sono disciplinati da leggi, regolamenti e principi di revisione, non dovessero essere espletate nel rispetto dei termini di legge di cui sopra, ferma restando l'indipendenza e l'obiettività del revisore, "Aquadrome S.r.l." applicherà una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e, pertanto, "Aquadrome S.r.l." avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ove per effetto dell'applicazione delle penali e delle conseguenti compensazioni con la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore l'importo garantito dovesse risultare inferiore al 50% del valore della cauzione originariamente prestata, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare tale cauzione fino alla originaria consistenza, a semplice richiesta da parte di "Aquadrome S.r.l.", entro i termini perentori da questa assegnati, a pena di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Resta, comunque, salvo e impregiudicato il diritto di "Aquadrome S.r.l." al risarcimento di eventuali danni da esso subiti in conseguenza di ritardi, configurabili quale grave inadempimento, dell'Appaltatore ai servizi professionali oggetto del presente contratto.

Rimane, altresì, fermo il diritto di “Aquadrome S.r.l.” a revocare l’incarico in oggetto, nel caso in cui il ritardo dell’Appaltatore si configuri come una giusta causa di revoca in base alle previsioni normative e regolamentari applicabili (v. art.13, D.Lgs. n.39/2010 e D.M. n.261/2012).

ART. 9

- REVOCA PER GIUSTA CAUSA -

L’incarico potrà essere revocato soltanto per giusta causa e nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari in materia (v. art. 13, D.Lgs. n.39/2010 e D.M. n.261/2012).

Le divergenze di opinione in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.

L’organo di amministrazione comunica per iscritto al revisore legale o alla società di revisione legale la presentazione all’assemblea della proposta di revoca per giusta causa, esplicitandone i motivi.

In presenza di una giusta causa, l’Assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l’organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l’incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un’altra società di revisione legale.

Costituiscono giusta causa di revoca:

- a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell’ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell’incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all’acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;
- c) i cambiamenti all’interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;

- d) la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;
- e) il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;
- f) i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;
- g) l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;
- h) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- i) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa sono nulli.

Nel caso di revoca per giusta causa, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e non avrà null'altro a pretendere a qualsiasi titolo e ragione.

ART. 10

- DIMISSIONI -

Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni (da esercitarsi nei casi, termini e modalità di cui all'art.13 del D.Lgs. n.39/2010 e D.M. n.261/2012):

- a) il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;
- b) il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;

- c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;
- d) il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile;
- e) la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo;
- f) l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;
- g) la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;
- h) il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.

Le dimissioni, in ogni caso, vanno formulate in tempi e modi idonei per consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale.

Eventuali accordi, clausole o patti che escludono o limitano la possibilità di presentare le dimissioni dall'incarico per giusta causa sono nulli.

ART. 11

- RISOLUZIONE CONSENSUALE -

Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente (nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.39/2010 e D.M. n.261/2012) determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

L'Assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione.

In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o dalla medesima società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

ART. 12

- DIVIETO SUBAPPALTO -

“Aquadrome S.r.l.” esclude che l'Appaltatore possa affidare in subappalto parte delle attività in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'attività, ad eccezione delle sole attività di supporto alla revisione. Resta tuttavia inteso che, a seconda delle circostanze, l'Appaltatore potrà avvalersi della collaborazione di specialisti in specifiche discipline (per esempio: specialisti IT, fiscalisti, specialisti in materia di strumenti finanziari e di valutazione, ecc.). Resta inteso che, in ogni caso, l'Appaltatore rimarrà l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti di “Aquadrome S.r.l.” per le prestazioni svolte da tali soggetti.

ART. 13

- TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI -

L'Appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, assume l'obbligo di eseguire le transazioni relative al presente contratto avvalendosi di banche o della Società di “Poste Italiane S.p.A.”

ART. 14

- PROPRIETA' DEGLI ELABORATI -

Le relazioni sul bilancio d'esercizio di “Aquadrome S.r.l.” saranno emesse dalla ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010, in conformità con i principi di

revisione di riferimento e con le direttive eventualmente emanate dagli organismi professionali in materia.

La versione definitiva ed ufficiale delle relazioni emesse da “Aquadrome S.r.l.” sarà quella firmata in originale dalla stessa società di revisione.

La società di revisione non sarà responsabile per errori o inaccuranze esistenti in qualsiasi riproduzione effettuata da “Aquadrome S.r.l.”.

Le relazioni emesse da non potranno essere da “Aquadrome S.r.l.” riprodotte o utilizzate disgiuntamente dal bilancio d’esercizio e dal bilancio consolidato a cui si riferiscono.

Le carte di lavoro, in formato cartaceo e/o elettronico, preparate ovvero acquisite da a supporto dell’attività di revisione legale dei conti (oggetto del presente contratto), sono di proprietà della società di revisione e tutte le informazioni in esse contenute, saranno coperte dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale (di cui all’art. 9-bis, del D.Lgs. n. 39/2010).

ART. 15

- CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE -

“Aquadrome S.r.l.” si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 C.C., con l’applicazione di una penale pari al 10 % dell’importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell’Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contraente è onerata di presentare alla Società), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico della Contraente, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della Contraente;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di “Aquadrome S.r.l.”;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato 3);
- applicazione a carico della Contraente di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;

- l'impiego, presso la Contraente di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- non veridicità delle dichiarazioni sui requisiti ex art. 80 D.Lgs. n.50/2016 oppure, nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la Contraente non rispetti i requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. n.50/2016 ovvero i requisiti speciali di cui al disciplinare di gara per eventi sopravvenuti;
- violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso nel caso in cui la violazione sia stata commessa nell'ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa.

Ai sensi dell'art.3, comma 8, legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società "Poste Italiane S.p.A.".

ART. 16

- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -

Il Direttore dell'Esecuzione del presente contratto è il Dott.....

ART. 17

- OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E *PRIVACY* -

L'Appaltatore si obbliga a non rivelare ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione delle attività contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione da "Aquadrome S.r.l." o che comunque riguardino l'esecuzione delle prestazioni e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

ART. 18

- MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E CODICE ETICO -

L'Appaltatore si obbliga ad osservare puntualmente, le norme di legge e regolamenti vigenti in materia responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. n.231/2001.

Al riguardo, (società di revisione)..... dichiara di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.231/01, in materia di responsabilità amministrativa degli enti; nonché un proprio codice di comportamento coerente con i principi posti dal D.Lgs. n.231/01, oltre che con i principi del *Network*ispirati ai valori dell'etica, dell'integrità professionale e dell'indipendenza.

Conseguentemente, nello svolgimento della propria attività (la società di revisione)..... si atterrà esclusivamente a quanto disposto nel suddetto codice di comportamento nonché a quanto indicato nel proprio modello organizzativo. Il codice di comportamento e un estratto del modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/01 sono consultabili sul sito *web*

L'Appaltatore dichiara di aver preso piena conoscenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di "Aquadrome S.r.l." e le regole comportamentali contenute nel Codice etico di "Aquadrome S.r.l.", predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e consultabili sul sito *web* istituzionale di "Aquadrome S.r.l.". - Sezione Amministrazione Trasparente.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a far conoscere ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice etico di "Aquadrome S.r.l."

ART. 19

- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -

L'Appaltatore, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti di "Aquadrome S.r.l." e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 20

- FORO COMPETENTE -

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra “Aquadrome S.r.l.” e l'Appaltatore in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 21

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE -

Si allega al presente contratto, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:

Allegato 1 (Offerta);

Allegato 2 (Capitolato Tecnico d'Appalto);

Allegato 3 Patto di integrità.

ART. 22

- DISPOSIZIONI FINALI -

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte contraente. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto e i contenuti degli allegati, la prevalenza sarà determinata secondo l'ordine che segue: (1) il presente contratto; (2) il capitolato speciale d'appalto; (3) l'Offerta della Contraente.

“Aquadrome S.r.l.”

Società di revisione

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. l'Appaltatore dichiara di aver preso diretta conoscenza e di avere espressamente accettato i seguenti articoli: 4 (Modalità di esecuzione dell'incarico); 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento); 6 (Garanzia fidejussoria); 8 (Penalità); 9 (Revoca per giusta causa); 12 (Divieto di subappalto); 15 (Clausole risolutive espresse); 20 (Foro competente).

Società di revisione
